Gruppo 78 s.c.s.
Via Pasqui 28 38060 Rovereto (TN)
Codice fiscale - P.I. e Registro Imprese nr. 00492180229



Gruppo78

Cooperativa sociale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

Revisione 10
Novembre 2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo 78

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 6
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa 6
1.2. Le fattispecie di reato 6
1.3. Le sanzioni 8
1.4. Autori dei reati 9
1.5. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente 10
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GRUPPO 78 11
2.1. Finalità del Modello 11
2.2. Elementi fondamentali del Modello 11
2.3. Valutazione dei reati 12
2.3.1. Reati rilevanti per Gruppo 78 12
2.3.2. Reati non rilevanti per Gruppo 78 13
2.4. Destinatari del Modello 13
2.5. Adozione e gestione del Modello nell'ambito di Gruppo 78 14
2.6. Diffusione, formazione e comunicazione 14
3. ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO ex 231/2001 14
4. ORGANISMO DI VIGILANZA 15
4.1. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza 15
4.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza 16
4.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 16
4.4. Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza 17
5. SISTEMA DISCIPLINARE 18
5.1. La funzione e i principi del sistema sanzionatorio 18
5.2. Le violazioni 18
5.3. Le sanzioni 19
5.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci 19
5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di Gruppo 78 19
5.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti di soggetti aventi rapporti contrattuali con Gruppo 78 ... 19
5.4. Il titolare del potere sanzionatorio 19
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE 22
2. REGOLE GENERALI 23

3. SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 24

3.1. Potenziali aree a rischio 24
3.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio 25
3.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati 26
3.4. Schema riassuntivo 27

4. SEZIONE B - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 30

4.1. Potenziali aree a rischio 30
4.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio 30
4.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati 31
4.4. Schema riassuntivo 31

5. SEZIONE C -REATI SOCIETARI E TRIBUTARI 32

5.1. Potenziali aree a rischio 32
5.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio 32
5.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati 34
5.4. Schema riassuntivo 35

6. SEZIONE D - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 36

6.1. Potenziali aree a rischio 36
6.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio 37
6.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati 37
6.4. Schema riassuntivo 40

7. SEZIONE E - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 40

8. SEZIONE F – REATI AMBIENTALI 43

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.
Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.
La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.
L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.
Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'**interesse dell'ente**, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito oppure quando il fatto illecito abbia portato un **vantaggio all'ente** a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.
Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato.

1.2. Le fattispecie di reato

Le **fattispecie di reato** attualmente introdotte dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture *(modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)*
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati *(aggiunto dalla L. n. 48/2008 - modificato dal D.lgs. n.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 Giugno 2024)*
Art. 24-ter.	Delitti di criminalità organizzata *(aggiunto dalla L. n. 94/2009 - modificato dalla Legge 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023)*
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione *(modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, dal D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell'8 agosto 2024)*
Art. 25-bis.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento *(aggiunto dal Dlgs n. 350/2001,*

	convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016)
Art. 25-bis.1.	Delitti contro l'industria e il commercio *(aggiunto dalla L. n. 99/2009)*
Art. 25-ter	Reati societari *(aggiunto dalla D.lgs. n.61/2002; modificato dalla Legge 190/2012, dalla L.69/2015 e dal D.lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n.19 del 2 Marzo 2023)*
Art. 25-quater.	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico *(aggiunto dalla L. n.7/2003)*
Art. 25-quater. 1.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *(aggiunto dalla L. n.7/2006)*
Art. 25-quinquies.	Delitti contro la personalità individuale *(aggiunto dalla L. n.228/2003 e modificato dalla L. 199/2016)*
Art. 25-sexies.	Reati di abuso di mercato *(aggiunto dalla L. n.62/2005)* e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) *(modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021)*
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro *(aggiunto dalla L. n.123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018)*
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio *(aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n.186/2014 e dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)*
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori *(aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)*
Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea *(aggiunto dal D.Lgs. n.211 del 30 dicembre 2015 e modificato dal D.Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025)*
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore *(Violazioni della Legge 633/1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – artt. 171 e ss. mm.) – (aggiunto dalla L.n. 99/2009)*
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria *(aggiunto dalla L. n.116/2009)*
Art. 25-undecies	Reati ambientali *(aggiunto dal D Lgs n. 121/2011; modificato dalla L.68/2015; modificato dal D. Lgs n.21/2018 e dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025)*

Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato *(aggiunto dal D Lgs n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017)*
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia *(aggiunto dalla Legge n. 167/2017; modificato dal D.lgs. n.21/2018)*
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *(aggiunto dalla Legge n. 39/2019)*
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari *(aggiunto dalla Legge n. 157/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020)*
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando *(aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)*
Art. 25- septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale (*aggiunto dalla Legge n. 22/2022)*
Art. 25- duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *(aggiunto dalla Legge n. 22/2022)*
Art. 25-undeviecies	Delitti contro gli animali *(aggiunto dalla Legge n.82/2025)*
Art. 25-vicies	Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (*aggiunto dal D.lgs 160/2026)*
Art. 26	Delitti tentati

Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato *[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146 art.10) *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]*

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno

cagionato è di particolare tenuità;

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
- per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Peraltro, tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) **La pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4. Autori dei reati

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante,

l'amministratore, il Direttore o il Responsabile di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:
- "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";
- "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza". In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).
L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi".
Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente. Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.
In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:
- "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";
- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";
- "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";
- "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:
- "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione, quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";
- l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel Modello".

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GRUPPO 78

2.1. Finalità del Modello

Il Modello di Gruppo 78 si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della cooperativa, che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla cooperativa Gruppo 78 in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel codice etico di Gruppo 78 al quale la cooperativa sociale intende attenersi;
- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie di attività ed entro quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando in concreto il principio di segregazione funzionale /contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali evitando sovrapposizioni di competenze;
- consentire a Gruppo 78, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2. Elementi fondamentali del Modello

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo elaborate da Confindustria, nonché ai principi delle best practices nazionali.
Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della Cooperativa.
Elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono:

- Lo **Statuto** e i regolamenti interni della Cooperativa Gruppo 78;
- Le **procedure** ed i **protocolli** che la cooperativa sociale adotta per disciplinare in maniera trasparente i processi interni all'organizzazione e permetterne una pronta verifica;
- L'insieme delle **procure** e **deleghe operative** assegnate agli apicali e ai diversi responsabili;
- Il **sistema sanzionatorio** e **disciplinare**
- Il **Codice Etico** con l'impegno a fissare principi e norme di condotta che devono sostenere i processi decisionali ed orientare i componenti della cooperativa sociale

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di Gruppo 78, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- **Sistema organizzativo e responsabilità**: la Cooperativa è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività sociale e la crescita delle diverse attività di impresa organizzati nei distinti laboratori e servizi; lo sviluppo deve essere condotto in modo corretto e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il

personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale.

- **Procedure**: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentalità del controllo effettuato. Gruppo 78 recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- **Comunicazione e formazione**: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori, per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di parti speciali.

- La **Parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Cooperativa nel suo complesso.
- Le **Parti speciali** identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2.3. Valutazione dei reati

2.3.1. Reati rilevanti per Gruppo 78

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la Cooperativa individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, Gruppo 78 ha svolto un'analisi delle attività, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.
Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.
I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.
Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della Cooperativa, ai fini del Modello sono stati considerati rilevanti unicamente i reati ai seguenti articoli del Decreto:

- **art. 24** (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico);
- **art. 25** (Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione);
- **art. 25 bis.1** (Delitti contro l'industria e il commercio);
- **art. 25ter** (Reati societari – limitatamente ad alcuni reati presupposto);
- **art 25 quinquies** (Reati contro la personalità individuale)
- **art. 25 septies** (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
- **art. 25 octies** (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - limitatamente al reato di autoriciclaggio);
- **art. 25 decies** (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

- **art. 25 undecies** (reati ambientali)
- **art. 25 quinquiesdecies** (Reati tributari).

2.3.2. Reati non rilevanti per Gruppo 78

In relazione all'attività svolta da Gruppo 78, dall'analisi delle risposte fornite, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
- di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
- aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
- [contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto);]
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto), ad eccezione di quelli connessi con l'autoriciclaggio;
- in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto);
- in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
- [ambientali (art. 25 undecies del Decreto);]
- di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 25 duodecies)
- di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
- di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e connessi al Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
- correlati all'art. 12 Legge 9/2013, che costituiscono presupposto solo per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva
- transnazionali (di cui alla Legge 16 marzo 2006, n.146 art.10)

2.4. Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di Gruppo 78 ai:

- componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione);
- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori e partner commerciali;
- volontari.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

2.5. Adozione e gestione del Modello nell'ambito di Gruppo 78

Il presente Modello, costituito dalla Parte generale, dalla Parte speciale e dagli Allegati, viene approvato, sia in prima emissione che nei successivi aggiornamenti, dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo 78.

2.6. Diffusione, formazione e comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.
In particolare:

- il Modello è pubblicato sul sito www.gruppo78.org Tale circostanza deve essere comunicate ai dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto della Cooperativa. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto della Cooperativa, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;
- gli ordini di servizio e comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le procedure sono messe a disposizione di tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

3. ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO ex 231/2001

Gruppo 78 ha definito un proprio sistema di gestione aziendale che comprende:

- la formalizzazione di precisi ruoli, responsabilità e deleghe;
- un insieme di manuali, procedure e altri documenti operativi e gestionali volti a definire in modo puntuale lo svolgimento delle attività operative, gestionali e direzionali;
- un sistema di controllo e monitoraggio delle attività, finalizzato a prevenire effetti indesiderati sotto il profilo legale, operativo e gestionale.

Il sistema di gestione aziendale è regolato con riferimento seguenti schemi di certificazione volontari:

- UNI EN ISO 9001 (Sistemi di gestione per la Qualità);
- Family Audit (conciliazione degli impegni vita e lavoro);
- UNI/PDR 125:2022 (Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle Organizzazioni)
- Certificazione Biologica rilasciata da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale).

I principali riferimenti documentali che regolano il sistema di gestione aziendale sono:

- lo Statuto, che rappresenta il documento fondamentale su cui si basa il sistema di governo di Gruppo 78 e in cui vengono definiti l'oggetto sociale, lo scopo e le finalità

della Cooperativa, nonché i compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- il Codice Etico;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- i regolamenti interni;
- la documentazione del sistema di gestione, che comprende tra l'altro:
  - l'organigramma aziendale;
  - il sistema delle deleghe attribuite ai diversi Organi Sociali e ai soggetti apicali;
  - il Documento di valutazione dei rischi (DVR) e in generale tutta la documentazione relativa alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - la documentazione di conciliazione ricompresa nel sistema di gestione Family Audit;
  - la documentazione relativa alla parità ricompresa nel Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle Organizzazioni.

In sede di analisi delle attività sensibili si è proceduto a verificare la rispondenza del modello di gestione aziendale e della relativa documentazione ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, con specifico riferimento all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c).

Per l'organigramma aggiornato si rimanda a quanto presente nell'allegato "Valutazione dei rischi di reato".

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

È stato istituito presso Gruppo 78 l'Organismo di Vigilanza, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello.
L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti di seguito.
L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da Gruppo 78 per la supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nelle parti speciali del presente Modello.
Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. Gruppo 78 ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.1. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in composizione *monocratica* ovvero *collegiale*, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto se interno alla Cooperativa, mentre nel caso sia scelto un soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.
Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.
Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno - se membro interno nel rispetto di un'adeguata valutazione della posizione del soggetto prescelto- i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

4.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Cooperativa in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.
Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.
La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria, di talché, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.
Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.
All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del presente Modello.
L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.
All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

4.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.
Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.
In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con l'ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare o trattative private con la Pubblica Amministrazione.

Deve essere, altresì, portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Gruppo 78, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, co. 2bis D.Lgs. 231/01, in base al quale devono essere predisposti e mantenuti funzionanti uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 e di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 di cui si abbia conoscenza in ragione delle funzioni svolte, tali da garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, ha predisposto una specifica procedura. Quest'ultima (alla quale si rimanda) è stata rivista sulla base delle previsioni disposte dal D.lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Gruppo 78 ha provveduto ad affidare la gestione del canale di segnalazione interna all'Ufficio Legale della Federazione Trentina della Cooperazione, che risulta essere il soggetto gestore delle segnalazioni secondo quanto previsto nel Regolamento whistleblowing.

Al fine di ricevere le segnalazioni la Cooperativa ha adottato una piattaforma informatica reperibile all'indirizzo https://cooperazionetrentina.whistleblowing.it.

Il sistema disciplinare prevede sanzioni sia per violazioni degli obblighi di riservatezza che per atti di ritorsione o discriminatori verso il segnalante, che anche nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate, con ciò rafforzando l'efficacia deterrente del sistema disciplinare nel suo complesso.

Per gli aspetti riguardanti le tutele degli interessati relativamente alla segnalazione (in particolare soggetto segnalante e soggetto segnalato) si rimanda alla procedura whistleblowing di riferimento.
Gruppo 78 ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale protocollo si indirizza a tutti coloro che operano, direttamente ed indirettamente, per l'azienda, sia internamente che esternamente. Sono pertanto interessate al protocollo tutte le persone che, se pure esterne, operano a livello continuativo con le Cooperative in qualsiasi veste.
Il Regolamento whistleblowing è parte integrante del Modello 231 e, dunque, viene approvato dal C.d.A. che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

4.4. Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate le seguenti informazioni:
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte

Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- le eventuali comunicazioni del Revisore Contabile riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione;
- copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la concorrenza del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.).

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. La funzione e i principi del sistema sanzionatorio

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

5.2. Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:
- mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nella potenziale aree a rischio così come definite nelle parti speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo di Vigilanza al controllo o all'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Codice etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle parti speciali del Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata comunicazione / formazione / aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio cosi come individuate dalle parti speciali del Modello;
- compimento, da parte di un “soggetto apicale” di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un dipendente, di un collaboratore o di un terzo per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione di reati o di irregolarità;
- l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.3. Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

5.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, adotterà le misure cautelative ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.
Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Cooperativa di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di Gruppo 78

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.
Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale
- richiamo scritto (dopo 3 richiami scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice o il lavoratore se ulteriormente recidiva/o incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione superiore a 1 giorno);
- multa (non superiore a tre ore della retribuzione base);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

5.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti di soggetti aventi rapporti contrattuali con Gruppo 78

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello, di organizzazione, gestione e controllo adottato da Gruppo 78 ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con Gruppo 78, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

5.4. Il titolare del potere sanzionatorio

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.
Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'erogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione, o in assenza lo stesso Consiglio di Amministrazione,

applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione della Direzione.

PARTE SPECIALE

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Cooperativa (da qui in seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello") e l'individuazione delle aree di attività a rischio. Inoltre, la Parte speciale è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le **sezioni** sono le seguenti:

- SEZIONE A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio[1];
- SEZIONE B - Reati contro l'industria e il commercio;
- SEZIONE C - Reati societari e tributari
- SEZIONE D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- SEZIONE E – Reati contro la personalità individuale
- SEZIONE F – Reati ambientali

Nelle sezioni vengono descritte le potenziali aree a rischio, i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei

---

[1] *Per **Pubblica Amministrazione** si intendono **tutti i soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità"**.*

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

- *Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità giudiziaria; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP;*
- *Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni);*
- *Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro Associazioni;*
- *Ordini e Collegi Professionali;*
- *Aziende Sanitarie;*
- *Enti e Monopoli di Stato;*
- *Borsa Italiana Spa;*
- *Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;*
- *Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative.*

*Per **funzione pubblica** si intendono le **attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative** (Stato, Regioni, ecc.), **amministrative** (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e **giudiziarie** (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).*

*Per **pubblico servizio** si intendono le **attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica**, e quelle **attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in regime di concessione e/o di convenzione** (Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc..).*

*Per **servizio di pubblica necessità** si intendono le **attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato** (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc..), nel momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre **attività**, svolte dai privati, **che presuppongono un'autorizzazione amministrativa** (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).*

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

***Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale.** Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

***Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.** Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

***Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità.** Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.*

reati.

2. REGOLE GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero dove la Cooperativa svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Vengono di seguito esposti, a titolo puramente indicativo, alcuni esempi di conflitto di interessi:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e indiretti (tramite familiari e parenti o società controllate e/o collegate) con fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari o società controllate e/o collegate con loro;
- accettare favori da terzi per favorire i rapporti con la Cooperativa.

Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre ad informare l'Organismo di vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato. In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della cooperativa Gruppo 78 acquisite o trattate in esecuzione dell'attività, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

Comunicazioni all'esterno

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della cooperativa Gruppo 78

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni riservate attinenti all'attività di Gruppo 78.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Cooperativa, devono operare con diligenza per

salvaguardare l'efficienza della durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Cooperativa né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la Cooperativa nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività della Cooperativa.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo un valore indicativo pari ad un massimo di € 100,00 purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Cooperativa.

§§§

3. SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

a) (Artt. 24, 25 e 25 decies D. Lgs. n. 231/2001)

b) In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, così come identificata dall'allegato A1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto).

3.1. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla cooperativa Gruppo 78 e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto:

1. negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
2. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico;
4. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;

5. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
6. gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
7. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
8. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
9. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva;
10. gestione dei contenziosi stragiudiziali, giudiziali (anche arbitrali) con soggetti pubblici e soggetti terzi non pubblici.

3.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alla seguente condotta:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel presente Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
b) improntare rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare;

È, inoltre, vietato:

a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri Organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea o altri Organismi pubblici di diritto internazionale;
e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a presone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente,

qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la Cooperativa o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per Gruppo 78. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;

f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico all'Unione Europea o ad Organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un profitto in violazione della legge;
h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc.…) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della Cooperativa anche a seguito di illecite pressioni;
j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
k) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

3.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono **previste specifiche procedure**, in forza delle quali:

a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Cooperativa attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure saranno i seguenti:
    - tutti coloro che intrattengono per conto della Cooperativa rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
    - a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Cooperativa nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
    - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Cooperativa e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre, fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

interne di controllo;

d) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/comunitaria finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report temporali al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da parte della funzione competente rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;
f) la Cooperativa ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;
g) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione scritta da parte del Presidente;
h) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano la Cooperativa nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico adottato dalla Cooperativa che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
i) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
j) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
k) sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
l) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
m) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla pubblica Amministrazione;
n) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata.

3.4. Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
Negoziazione/ stipulazione e esecuzione di contratti/ convenzioni con soggetti pubblici;	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;	Amministratori Direzione

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
	Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano	art. 316 bis c.p, art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Amministratori Direzione
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Amministratori RSPP ASPP
Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…)	Amministratori
Gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione;	Amministratori RSPP

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
soggetti pubblici a ciò deputati	Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	
Gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici	Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Gestione dei contenziosi stragiudiziali, giudiziali (anche arbitrali) con soggetti pubblici e soggetti terzi non pubblici. Indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità	Art.319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari; Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (…)	Amministratori Direzione RSPP

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
giudiziaria, potendosene astenere, a non renderle o a renderle mendaci	Art. 377-bis c.p. - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	

§§§

4. SEZIONE B - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(Art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 che riguardano la violazione dell'interesse del consumatore a non ricevere un prodotto diverso da quello richiesto e del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi (reati di cui all'art 25 bis del Decreto).

Tale realtà va riferita in particolare all'area di attività della cooperativa che interessa la produzione e conservazione di prodotti agricoli a coltivazione biologica.

4.1. Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta da Gruppo 78 e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e di attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto:

1. attività di identificazione e di conferimento del prodotto
2. attività di lavorazione del prodotto;
3. attività di controllo qualità del prodotto;
4. attività di conservazione del prodotto;
5. attività di confezionamento;
6. attività di commercio e vendita del prodotto;

4.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 bis del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati che riguardano l'attività di lavorazione del prodotto destinato a terzi, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di identificazione, conferimento e confezionamento del prodotto;
b) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza e trasparenza, al fine di tutelare l'integrità del prodotto evitando confusioni, alterazioni e/o contraffazioni;

È, inoltre, vietato:

a) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere dati, anche informatici, identificativi del prodotto conferito/lavorato (ad es. etichette, report, ordini, etc.) e di cui si possa disporre in ragione della propria funzione aziendale;
b) sostituire, anche parzialmente, prodotti non a coltivazione biologica e/o prodotti della stessa specie ma di provenienza geografica diversa;

c) confondere prodotti della stessa specie ma di provenienza e/o qualità diversa e/o non a coltivazione biologica;
d) eludere in qualsiasi maniera la chiara indicazione della qualità, provenienza e quantità del prodotto conferito/lavorato;
e) ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per compiere qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti.

4.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali si disponga:
a) la chiara identificazione delle funzioni addette al controllo delle sostanze usate per la coltivazione dei prodotti biologici;
b) la chiara indicazione della provenienza dei prodotti e del tipo di coltivazione;
c) il controllo del sistema di etichettatura che deve essere conforme e veritiero rispetto ai dati di provenienza e del tipo di coltivazione del prodotto;
d) una tenuta corretta ossia una esatta tracciabilità e rispondenza tra quanto prodotto, venduto rispetto alle eventuali rimanenze di magazzino;
e) le modalità di conservazione del prodotto durante la fase di lavorazione e confezionamento.

4.4. Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
Attività di identificazione e conferimento del prodotto	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; Art 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari	Area Lavoro (Laboratori)
Attività di lavorazione del prodotto	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;	Area Lavoro (Laboratori)
Attività di controllo qualità del prodotto	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;	Area Lavoro (Laboratori)
Attività di conservazione del prodotto	Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;	Area Lavoro (Laboratori)
Attività di confezionamento	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; Art 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari	Area Lavoro (Laboratori)
Attività di commercio e vendita del prodotto	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;	Area Lavoro (Laboratori)

§§§

5. SEZIONE C -REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

(Art. 25 ter, art. 25 octies e art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001)
In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari, il reato di autoriciclaggio e i reati tributari cui al Decreto.

5.1. Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla Cooperativa Gruppo 78 e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 ter, art. 25 octies 25 e 25 quinquiesdecies del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gruppo78, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione, rappresentazione e processo di tracciabilità dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
4. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
5. destinazione delle riserve;
6. gestione dei rapporti con i soci;
7. gestione dei rapporti commerciali e non commerciali con altri soggetti privati;
8. pratiche di autoriciclaggio di denaro o altri beni;
9. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
10. predisposizione e/o liquidazione di dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante occultamento o distruzione di documenti o mediante altri artifici;
11. indebita compensazione od omessa dichiarazione in sede di predisposizione e liquidazione di dichiarazioni fiscali.

5.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, il reato di autoriciclaggio le fattispecie di reato rientranti dell'art. 25 ter e 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra prospettate. Sono, altresì, proibite le violazioni del principio delle procedure aziendali previste nella presente sezione.
Al fine di evitare il verificarsi di reati societari di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:
Attenersi alla seguente condotta:

a) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura statutariamente prevista;
b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai soci

di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;

d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
e) assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale;
g) osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
h) collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

È, inoltre, vietato:

a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa Gruppo 78, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli eventuali strumenti finanziari della Cooperativa e sui relativi diritti;
b) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;
c) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
d) ripartire utili (o acconti sull'utile) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
e) ripartire i beni sociali tra i soci - anche in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento della somma necessaria per soddisfarli;
f) tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Revisore Contabile;
g) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti al fine di alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
h) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
i) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza (ivi compresa la Federazione Trentina delle Cooperative) anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
j) specificatamente agli amministratori, al Coord. Generale, ai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ai sindaci, sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
k) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, ovvero sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi di ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche quando l'offerta, la

promessa o la sollecitazione non vengano accettate.

l) porre in essere pratiche finalizzate alla creazione di fondi occulti (ad esempio: omettendo di pagare imposte e tasse, effettuando pagamenti fittizi non dovuti, ecc.) per il successivo impiego in attività societarie;
m) emettere fatture o altri documenti contabili attivi o passivi per operazioni inesistenti;
n) predisporre e/o liquidare dichiarazioni fiscali fraudolente, parziali, in difformità delle norme tributarie vigenti ovvero omettere di presentare la dichiarazione.

5.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
d) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Revisore Contabile o all'Organismo di Vigilanza;
e) la scelta dei consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
f) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici per prestazioni inesistenti e/o in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
g) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
h) la Cooperativa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
i) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
j) le dichiarazioni rese a soggetti/organismi/enti prodromiche o comunque necessarie ai fini della presente sezione dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;
k) siano controllate preventivamente tutte le dichiarazioni fiscali, retributive e contributive e i relativi pagamenti in modo da verificarne la correttezza e l'effettiva rispondenza alla realtà contabile;
l) siano controllate preventivamente tutte le dichiarazioni fiscali, retributive e contributive e i relativi pagamenti in modo da verificare che siano state effettivamente emesse in conformità alla normativa.

5.4. Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gruppo 78, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori	Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Amministratori
Destinazione delle riserve	Art 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Amministratori Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Gestione dei rapporti con i soci	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Amministratori Direzione Comitato per il controllo sulla gestione Revisore legale
Gestione dei rapporti commerciali e non commerciali con altri soggetti privati	Art. 2635 c.c. (c. 3) - Corruzione tra privati Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati	Amministratori Direzione
Tutte le attività aziendali che possono dare luogo alla creazione di fondi occulti	Art. 648-ter. c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Amministratori Direzione
Tutte le attività aziendali	Art. 648-ter. c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di	Amministratori

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
che possono dare luogo alla creazione di fondi occulti	provenienza illecita	Direzione
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2635 c.c. (c. 3) - Corruzione tra privati Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati Art. 648-ter-1. c.p. - Autoriciclaggio Art. 2 Dlgs n.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 Dlgs n.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 8 Dlgs n.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Amministratori Direzione
Predisposizione e/o liquidazione di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante occultamento o distruzione di documenti o mediante altri artifici	Art. 648-ter-1. c.p. - Autoriciclaggio Art. 2 Dlgs n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 Dlgs n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art.4 Dlgs n.74/2000 Dichiarazione infedele Art.5 Dlgs n.74/2000 Omessa dichiarazione Art. 8 Dlgs n.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art.10 Dlgs n.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili Art. 10-quater Dlgs n.74/2000 Indebita compensazione Art.11 Dlgs n.74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Amministratori Direzione Consulenti fiscali

§§§

6. SEZIONE D - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

6.1. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da Gruppo 78 e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto:

1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso della Cooperativa;
2. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
3. attività con rischio agenti chimici;
4. attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica della Cooperativa o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio;
5. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Cooperativa, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche gli utenti dei servizi;

6.2. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 septies del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.
Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Cooperativa, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:
Attenersi alle seguenti condotte:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Cooperativa;
b) partecipare ai corsi organizzati dalla Cooperativa in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
c) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Cooperativa;
f) i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Cooperativa, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

È, inoltre, vietato:

a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Cooperativa.

6.3. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
f) la Direzione è tenuta a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
g) venga definitivo il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misure non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
j) alle ispezioni giudiziarie ed amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

Nei contesti di assistenza a persone vulnerabili o fragili, l'ambito di applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 non si esaurisce nella salvaguardia dei soli lavoratori dipendenti, ma si estende

necessariamente anche all'**incolumità degli utenti e dei terzi accolti o assistiti nelle strutture**.
Sotto questo profilo, la configurabilità dei reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime può determinarsi non solo per carenze strutturali degli impianti, bensì come **conseguenza indiretta di difetti strutturali nella pianificazione e nell'organizzazione del lavoro**.
Pratiche gestionali non ottimali — quali il ricorso sistematico al lavoro straordinario, la scopertura dei turni con la frequente ricorrenza dell'operatore unico o l'insufficiente livello di presidio e vigilanza clinico-assistenziale tra strutture separate — aumentano esponenzialmente il rischio di eventi avversi, aggressioni o mancate somministrazioni terapeutiche emergenziali ai danni degli utenti.
In tale scenario, la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 risulta applicabile laddove il disallineamento organizzativo (e il conseguente evento lesivo a danno dell'ospite) derivi da una scelta strategica o da una tolleranza direzionale volta al **risparmio di costi di gestione o dei tempi operativi** rispetto agli standard assistenziali attesi.

Gruppo 78 ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., predisponendo, il DVR, il DVR Molestie ed il DVR Studenti, specifico per l'adesione al progetto di alternanza scuola-lavoro e nominando un RSPP esterno in possesso delle qualifiche e requisiti di legge.

Gruppo 78 eroga, in convenzione con Asuit, il servizio di riabilitazione psichiatrica in regime di residenzialità, di soggetti adulti, affetti da disturbi psichici nonché il servizio di residenzialità leggera per utenti con disagio psichico. Tali attività presentano un profilo di rischio intrinseco elevato, derivante dalla gestione di utenza fragile e dalla complessità delle mansioni assistenziali.

Ai fini della valutazione del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies, l'Ente ha considerato il Documento di Valutazione dei Rischi (Rev. 0 del 05.06.2023), redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e valido per tutte le sedi.

Il DVR classifica come a rischio alto le assistenze residenziali (CTR di Ala e GAP di Rovereto), medio le assistenze non residenziali, basso gli uffici. Per la mansione di educatore sono valutati a livello medio, tra gli altri, i rischi di aggressione, di urti e contatto corporale con l'utenza e di rischio biologico. Sono inoltre valutati a livello medio i rischi di stress lavoro-correlato e di lavoro in solitudine nel presidio notturno del CTR, dove opera un solo lavoratore con il supporto di una camera di sicurezza predisposta da Asuit di videosorveglianza a circuito chiuso senza registrazione, e di un servizio di reperibilità. I presidi individuati comprendono la procedura di prevenzione dell'aggressività, la formazione periodica, le riunioni di équipe e il dispositivo di chiamata rapida.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e quelli specifici, ai quali si rimanda per ulteriori approfondimenti, riportano l'organigramma per la sicurezza.

Nel servizio dell'area lavoro (Progetto Teseo – Mas del Gnac) sono accolti tirocinanti, equiparati ai lavoratori ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008). Le attività svolte (laboratori di assemblaggio, lavori agricoli, produzione e trasformazione alimentare, uso di attrezzature e mezzi di movimentazione) comportano rischi ulteriori rispetto a quelli della mansione di educatore, valutati nelle schede specifiche del DVR. L'Ente assicura ai tirocinanti informazione e formazione sui rischi, registrate e precedenti all'avvio dell'attività, cui si affianca l'addestramento sul campo (on the job) da parte di personale formato; assicura inoltre la consegna dei DPI ove previsti e il rispetto delle norme in materia di igiene alimentare (HACCP) nel

laboratorio di produzione alimentare. Le informazioni e la formazione sono rese in modo comprensibile, con particolare attenzione ai tirocinanti stranieri, previa verifica della comprensione linguistica.

È opportuno valutare l'aggiornamento del DVR generale, anche alla luce dei mutamenti intervenuti successivamente alla sua emissione così da prendere in considerazione la valutazione dello stress lavoro-correlato già in essere che assicura agli operatori un'attività di supervisione psicologica quali presidi volti a prevenire il logoramento professionale degli operatori e a ridurre i rischi connessi al lavoro in contesti ad alta intensità relazionale. Sono invece stati aggiornati nel 2025 i documenti di valutazione dei rischi relativi alle molestie e agli studenti.

Gruppo 78, per tipologia di attività svolta, è classificata come azienda a basso/medio rischio dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La Cooperativa ha ottemperato agli adempimenti di legge, predisponendo tutta la documentazione obbligatoria prevista, formando il personale secondo quanti previsto dalla normativa. Per questi motivi si ritiene adeguato attribuire una valutazione di rischio basso/medio basso.

6.4. Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo.

Area di rischio	Reato associabile	Funzione interessata
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso della Cooperativa	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Direzione RSPP
Attività lavorative con utilizzo di videoterminali	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Amministratori Direzione RSPP
Attività con rischio agenti chimici	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	RSPP Direzione
Attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica della Cooperativa o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	RSPP Direzione
Accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Cooperativa, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche gli utenti dei servizi	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	RSPP tutte le Aree e Funzioni

§§§

7. SEZIONE E - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (Art. 600-bis. C.p.)

Pornografia minorile (Art. 600-ter. C.p.)

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater. C.p.)

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.)

Il catalogo dei reati richiamati punisce la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, l'acquisto di schiavi e, con particolare rilievo per il settore sociale, l'**intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)**, oltre ai reati legati alla pedopornografia e all'adescamento di minori.

- **Sfruttamento del lavoro (Caporalato):** Si configura quando vengono impiegati lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Gli indici di sfruttamento includono retribuzioni difformi dai contratti collettivi, violazioni sistematiche della normativa sull'orario di lavoro e sulla sicurezza, nonché metodi di sorveglianza degradanti.
- **Tutela dei minori e soggetti fragili:** Le fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e 609-undecies sanzionano condotte di abuso, detenzione di materiale pedopornografico o adescamento, che assumono rilievo laddove l'ente entri in contatto con minori nei propri percorsi educativi o assistenziali.
- **Riduzione e mantenimento in schiavitù (art 600 c.p.):** nell'ambito dell'erogazione di servizi assistenziali e residenziali a forte impatto relazionale, la fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù può astrattamente determinarsi qualora le modalità di gestione dell'ospite si traducano in una **privazione ingiustificata della libertà personale o in una compromissione della dignità umana**. Il rischio si concretizza laddove le prassi assistenziali travalichino i limiti del percorso terapeutico-riabilitativo, sfociando in dinamiche di isolamento forzato, segregazione o controllo abusivo della persona o del suo patrimonio

Sotto il profilo organizzativo, ulteriori rischi sono la **gestione della filiera dei subfornitori e partner:** la responsabilità dell'ente potrebbe derivare dall'omesso controllo sulla regolarità contributiva e retributiva di soggetti terzi (es. ditte di servizi esterni) a cui l'ente abbia affidato la gestione di servizi. Ove l'irregolarità sia tale da configurare forme di sfruttamento del lavoro per garantire prezzi eccessivamente concorrenziali. Ulteriore profilo di rischio per l'ente è costituito dai **processi di selezione e gestione del personale.** Infatti l'inosservanza dei protocolli di verifica (es. mancata richiesta del certificato del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con minori) o imposizione di condizioni di lavoro degradanti finalizzate all'abbattimento dei costi operativi possono

configurare la responsabilità organizzativa dell'ente nell'ipotesi in cui dipendenti pongano in essere condotte riconducibili agli artt. 600-bis, ter, quater e 609-undecies c.p.
Infine la configurabilità della responsabilità dell'ente per i reati di cui all'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01 può determinarsi con **l'erogazione dei servizi assistenziali e sociali.** In tale contesto è possibile che operatori o dipendenti, agendo all'interno delle strutture o dei progetti dell'ente, pongano in essere atti di adescamento o detenzione di materiale illecito sfruttando i sistemi informatici aziendali o la posizione di prossimità con i soggetti fragili.

In relazione alla specifica attività svolta da Gruppo 78, che include l'erogazione di molteplici servizi nei confronti di soggetti vulnerabili, in particolare l'attività residenziale e semiresidenziale rivolta ad utenza psichiatrica, il servizio educativo domiciliare e il servizio di abitare accompagnato, si ritiene che i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto siano astrattamente configurabili. La condizione di fragilità, dipendenza o inferiorità psichica e fisica dei destinatari dei servizi, la relazione di cura e affidamento che si instaura con gli operatori e, nel caso del servizio educativo, la presenza di utenza minorile espongono l'Ente a un rischio che richiede un presidio particolarmente attento. Le attività sensibili in questione sono pertanto oggetto di specifici protocolli e controlli, descritti nei paragrafi seguenti.

La gestione della struttura residenziale è condotta in forma mista con ASUIT. Ai fini del presente Modello, il rischio è valutato con riferimento alle condotte del personale riconducibile a Gruppo 78; la ripartizione delle responsabilità operative e organizzative tra i due soggetti è disciplinata da convenzione che si intende richiamata.

Stante la rilevanza della fattispecie di **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)** nei contesti assistenziali rivolti a persone vulnerabili, come nei servizi "Centro Terapeutico Residenziale" e "Gruppo Appartamento Protetto", si osserva che l'assetto organizzativo risulta strutturato per garantire il rispetto della dignità e della libertà degli ospiti. L'ingresso e la permanenza nella struttura sono volontari e consensuali; vige il principio delle "porte aperte", in base al quale gli ospiti possono allontanarsi (ad eccezione dei protocolli di segnalazione vigenti per gli ospiti sottoposti a misure di sicurezza); è ampiamente favorito il diritto di visita da parte di familiari, conoscenti o figure di tutela. Al solo fine di garantire la corretta programmazione della quotidianità comunitaria e di tutelare la serenità e l'efficacia del percorso riabilitativo psichiatrico degli ospiti, viene richiesto ai visitatori di concordare o preavvisare l'accesso alla struttura.
Quanto al deposito e alla custodia di denaro e oggetti personali degli ospiti, il potenziale rischio di abuso o sfruttamento economico della vulnerabilità dell'utente è bilanciato dall'adozione di un protocollo interno che assicura piena tracciabilità e la gestione e custodia nel solo ed esclusivo interesse della persona assistita.

In relazione ai delitti di **detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (artt. 600-ter, 600-quater, 609-undecies c.p.) g**li strumenti informatici presenti nelle strutture sono messi a disposizione degli ospiti, che sono tenuti a registrare l'orario di accensione e spegnimento del terminale. I terminali sono collocati in zone di passaggio ma non sono dotati di filtri di navigazione.

Ciò comporta il rischio che la rete e le infrastrutture dell'Ente possano essere utilizzate per la consultazione o la diffusione di materiale illecito, anche da parte di soggetti riconducibili all'Ente ai sensi dell'art. 5 del Decreto. Per tale motivo si attribuisce rilievo alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., con particolare riferimento agli artt. 600-ter, 600-quater e 609-undecies. La copertura rispetto a questa categoria di reati è ritenuta non particolarmente adeguata, mancando qualsiasi previsione specifica su questi aspetti. Si attribuisce pertanto a questo aspetto un valore di copertura pari a 3, e il rischio complessivo viene valutato con valore 3.
Al fine di ridurre il livello di rischio connesso a un utilizzo improprio dei terminali informatici e di migliorare il valore di copertura attualmente attribuito a questo aspetto, si raccomanda l'adozione dei seguenti presidi quali l'installazione di sistemi di filtraggio dei contenuti, adozione di un regolamento d'uso dei terminali, conservazione dei log di accesso, nel rispetto della normativa privacy e dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, verifiche periodiche, istituzione di un canale di segnalazione delle anomalie all'OdV.
Per la descrizione dell'impianto di videosorveglianza presente nella struttura residenziale e dei protocolli di gestione delle emergenze si rinvia alla Sezione C (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro). È inoltre in corso di redazione un protocollo per la prevenzione dei maltrattamenti, che integrerà i presidi descritti nella presente sezione.
Il servizio dell'area lavoro (Progetto Teseo – Mas del Gnac), rivolto a persone in condizione di fragilità dai 16 anni, accolte su richiesta del servizio sociale, le attività formative si svolgono anche in laboratori che realizzano prodotti destinati alla vendita (produzione biologica e alimentare, assemblaggio). Tale contesto, unito alla condizione di vulnerabilità dei, espone al rischio astratto della commissione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. Costituiscono presidi che contribuiscono a ridurre il rischio di commissione del reato: la finalità formativa e riabilitativa del percorso, definita in un progetto individualizzato e verificata periodicamente con il servizio inviante; la corresponsione da parte dell'Ente dell'indennità di tirocinio, nella misura determinata dalla Comunità di Valle e commisurata alla presenza effettiva del tirocinante.

§§§

8. SEZIONE F – REATI AMBIENTALI

(art. art. 25-undecies D. Lgs 321/2001)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinques c.p.)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)
Violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279, comma 5 D.lgs. 152/2006 -

Codice dell'ambiente)

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n.150/1992

Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge n.150/1992)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6 Legge n.549/1993 -

Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 Legge n.202/2007)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il reato può essere commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Violazioni concernenti gli scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)

Il reato consiste nell'aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, anche continuando ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)

Il reato può essere commesso da chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, nonché chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)

Il reato può essere commesso da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)

Il reato può essere commesso:

- da chi, se obbligato, omette l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI") nei termini previsti;
- da chi, se obbligato, omette nei termini previsti il pagamento del contributo per l'scrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI");
- da chi omette di compilare il registro elettronico o la scheda "SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE" secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce a suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, anche in caso di rifiuti pericolosi;
- da chi si rende inadempiente agli ulteriori obblighi incombenti ai sensi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI");
- da chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- dal trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della

scheda “SISTRI-Area movimentazione” e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

- da chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.
- dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda “SISTRI-Area Movimentazione” fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi.

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (Legge 549/1993)
Il reato consiste nella violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla Legge n. 549/1993).
Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 D.lgs. 152/2006)
Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 D.lgs. 152/2006)
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.lgs. 152/2006)
Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.lgs. 152/2006)
Autorità di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.lgs. 152/2006)
Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.lgs. n. 152/2006)
Con riferimento alla realtà di Gruppo 78 non appaiono ipoteticamente applicabili i reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del D.lgs.231/2001 che sono stati commentati nell’elenco di cui sopra.
All'esito dell'analisi delle attività svolte da Gruppo 78, il rischio di commissione dei reati ambientali è ritenuto **inapplicabile** in concreto.
Infatti i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività residenziale psichiatrica, classificabili come rifiuti speciali sanitari, sono smaltiti da ASUIT, con cui l'attività è svolta in forma.
Le attività dell'Area lavoro (Progetto Teseo – Mas del Gnac) consistono in attività di assemblaggio e di lavorazione su piccola scala, comprese la produzione biologica e alimentare; i rifiuti prodotti sono assimilabili agli urbani e conferiti attraverso il servizio pubblico di raccolta, mentre gli scarti organici del laboratorio alimentare sono trattati mediante compostaggio nell'orto, ai fini del loro utilizzo in situ. Quanto alle emissioni in atmosfera, i macchinari a gasolio utilizzati nell'area lavoro sono in corso di sostituzione con macchinari elettrici e il produttore ne ha attestato il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla legge. Analogamente, le attività semiresidenziali, di abitare assistito e i servizi erogati sul territorio producono rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici. Non risultano inoltre attività che comportino la produzione o la gestione di rifiuti pericolosi o speciali diversi da quelli sanitari, né scarichi o emissioni rilevanti. L'Ente verifica il permanere di tali condizioni e riesamina la presente valutazione in caso di variazione delle attività, dei servizi o delle modalità di gestione dei rifiuti.

ALLEGATI

ALLEGATO A - I reati previsti dal Decreto

L'allegato A viene gestito come file separato e riporta l'elenco di tutti i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

ALLEGATO B - Valutazione dei rischi di reato

L'allegato B viene gestito come file separato e riporta l'organigramma aggiornato e la valutazione dei rischi di reato.

ALLEGATO C - Codice Etico

L'allegato C viene gestito come file separato e riporta il Codice Etico di Gruppo 78, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Codice Etico esprime i principi e i valori a cui la Società ispira la propria attività, costituisce parte integrante del presente Modello ed è vincolante per tutti i destinatari.